



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Contratti di Programma, Patti Territoriali, Contratti d'Area ed altri strumenti della Programmazione Negoziata

Alla Agenzia Locale di Sviluppo

Sele Picentino S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale

"Sele Picentino"

Piazza Porta Dogana

84025 EBOLI (SA)

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0017398 - 21/05/2012 - USCITA

e, p.c. A tutte le Banche concessionarie

LORO SEDI

Oggetto: Patto Territoriale "Sele Picentino".

**Modalità di calcolo dell'agevolazione definitiva in assenza di misura percentuale
ridotta in sede di concessione provvisoria.**

Si riscontra la nota prot. n. 55 del 12 aprile u.s., con la quale codesto S.R. ha sottoposto a questa Direzione Generale una propria proposta circa la modalità di calcolo dell'agevolazione definitiva nei casi in cui l'originario importo concesso in via provvisoria, seppure non corrispondente al 100% di quello massimo concedibile, non era stato determinato sulla base di una esplicita misura percentuale ridotta.



Dette circostanze – come rappresentato dalla riscontrata nota di codesto S.R. – sono riferibili alle istruttorie bancarie di iniziative imprenditoriali per le quali, pur essendo necessario che l'impresa indicasse la misura percentuale richiesta dell'agevolazione massima concedibile, l'impresa aveva indicato solo l'importo dell'agevolazione richiesta (sul piano di copertura finanziaria) e non (anche) la misura percentuale corrispondente.

In tali casi le banche concessionarie, con l'assenso implicito dell'Amministrazione allora competente (Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica che emise i relativi provvedimenti di concessione per gli importi emersi dall'istruttoria), effettuarono il calcolo dell'agevolazione applicando la percentuale del 100% delle intensità massime concedibili e nei casi in cui l'importo dell'agevolazione indicato dall'impresa risultava inferiore, determinavano in quest'ultimo l'importo dell'agevolazione da concedere in via provvisoria.

È utile, a questo riguardo, considerare che il calcolo dell'agevolazione in via provvisoria doveva essere eseguito, ai sensi della normativa agevolativa, sulla base di una "previsione" di articolazione temporale (importi annui) dell'investimento totale effettuata dalla impresa nonché della eventuale percentuale di agevolazione richiesta rispetto alla massima concedibile.

In sede di relazione istruttoria finale, il calcolo dell'agevolazione definitivamente spettante "mancherebbe" di un elemento fondamentale, rappresentato dalla percentuale di agevolazione richiesta da parte dell'impresa. Tuttavia detta percentuale è matematicamente desumibile dalla formula utilizzata in sede di istruttoria iniziale, ponendo come dato certo l'importo dell'agevolazione concessa in via provvisoria e ricavando, di conseguenza, la percentuale di riduzione corrispondente.

Pertanto, anche alla luce delle considerazioni proposte da codesto S.R., si ritiene, e quindi si invita la Banca concessionaria interessata a conformarsi, che **al fine della corretta definizione delle pratiche agevolate che rientrano nella specifica casistica più sopra descritta, debba essere determinata la percentuale, rispetto alla massima concedibile, corrispondente**



all'importo dell'agevolazione concessa in via provvisoria, utilizzando i parametri di calcolo e gli importi degli investimenti all'epoca impiegati.

Si invitano, inoltre, tutte le banche concessionarie ad applicare la suddetta procedura anche rivedendo le istruttorie finali già trasmesse ma per le quali non è stato ancora emesso il decreto di concessione definitiva ed a darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Roma, 18/05/2012

IX/GB